



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 138 DEL 18/09/2023**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIA MAMELI E VIA BAFILE, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SU EDIFICIO CONDOMINIO "PALAZZO VITTORIA".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso

- che le vie Bafile e Mameli sono strade a carreggiata singola, classificate ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che l'edificio esistente all'angolo sud ovest dell'intersezione fra le vie Bafile e Mameli denominato "Condominio Palazzo Vittoria" sarà oggetto di lavori di riqualificazione energetica;

Visto

- la concessione per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche n. 2023/208 del 24/05/2023 con la allegata planimetria, rilasciata dal competente ufficio COSAPT dell'Ente;
- l'autorizzazione in deroga al regolamento comunale di tutela dall'inquinamento acustico_cantieri n. 49/2023 del 03/05/2023, rilasciata dal competente ufficio ambiente dell'Ente;
- la richiesta prot. 2023/67504 del 07/09/2023 presentata dall'ing. Fabio Vanin quale tecnico incaricato della ditta FRATTIN COSTRUZIONI SRL – FRATTIN SERGIO con sede a Castelfranco Veneto (TV) in Via Montebelluna, n. 41, con la quale chiede l'emissione d'ordinanza di regolamentazione della viabilità e della sosta nell'area interessata dall'occupazione sopra individuata per le ragioni esposte in premessa;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Che dalle 00:01 del 18/09/2023 alle 24:00 del 15/12/2023

- 1) su entrambi i margini di via **Mameli** nel tratto di tronco stradale adiacente al lato est del condominio "Palazzo Vittoria", la sosta possa essere permanentemente vietata a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti;
- 2) sul margine sud di via **Bafile** nel tratto di tronco stradale adiacente al lato nord del condominio "Palazzo Vittoria", la sosta possa essere permanentemente vietata a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti;
- 3) la circolazione pedonale sul marciapiede esistente sul lato ovest di via **Mameli** nel tratto di tronco stradale adiacente al lato est del condominio "Palazzo Vittoria" possa essere deviata sul margine opposto della carreggiata;
- 4) la circolazione pedonale sul marciapiede esistente sul lato sud di via **Bafile** nel tratto di tronco stradale adiacente al lato nord del condominio "Palazzo Vittoria" possa essere deviata sul margine opposto della carreggiata;
- 5) in riferimento alle deviazioni istituite ai precedenti punti 4) e 5), a carico dell'impresa esecutrice vengano realizzati due **attraversamenti pedonali** a monte dell'area di cantiere, con le caratteristiche della segnaletica orizzontale di

cantiere e che in corrispondenza dei quali, venga apposta la relativa **segnaletica** verticale bifacciale allo scopo di deviare la circolazione pedonale sul lato opposto della carreggiata;

- 6) la circolazione dei **velocipedi con direzione est** sul percorso ciclabile esistente al margine nord di via Bafile, venga vietata nel tronco stradale di via Bafile compreso fra le intersezioni con le vie Meduse e Mameli.

L'**adeguamento della segnaletica** e l'oscuramento temporaneo della preesistente, avverrà a cura dell'impresa esecutrice.

La **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;

Nei tratti ove non fosse possibile consentire il transito pedonale, dovrà essere individuato e segnalato un itinerario alternativo.

Dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, eccetto durante le attività indifferibili o che per loro natura potrebbero rendersi pericolose per la mobilità urbana e con pregiudizio alla sicurezza stradale e dovranno altresì essere assicurati i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza;

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Altresì è fatto obbligo a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita **segnaletica di preavviso** di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione o in alternativa, disciplinare la stessa utilizzando dei **movieri** dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.